



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del F.V.G.

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del F.V.G.

Ai Dirigente dell'Ufficio II – USR FVG

Ai Rappresentanti delle OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all'insegnamento della religione cattolica A.S. 2023/24.

Con la presente si forniscono indicazioni per l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC

La scelta è prevista dal T.U. Istruzione, d. lgs. n. 297/1994 art. 310, che richiama l'art. 9 dell'Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede, ratificato con la legge n. 121 del 25 marzo 1985. Le modalità per l'espressione della opzione di avvalersi o non avvalersi dell'IRC sono definite annualmente dal Ministero attraverso l'annuale circolare sulle iscrizioni. La nota M.I.M. [prot n. 33071 del 30.11.2022](#) per l'a.s. 2023/2024, al par. 10 "Insegnamento della religione cattolica e attività alternative", dispone quanto segue:

- la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla **prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado** al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line;
- la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della **scuola secondaria di secondo grado** è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla succitata nota;
- la scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Pertanto, per la scuola dell'infanzia, che non è scuola dell'obbligo, la scelta deve essere effettuata ogni anno.

Si richiamano, per i principi generali di erogazione del servizio in parola, le seguenti Circolari Ministeriali:

- C.M. n. 128 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola materna";
- C.M. n.129 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola elementare"
- C.M. n. 130 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola media"
- C.M. n. 131 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola superiore"
- C.M. n. 188 del 25.5.1989 "Nuovo modello riguardante l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica";
- C.M. n. 189 del 29.5.1989 "Nuovo modello riguardante l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica";
- C.M. n. 9 del 18.1.1991 "Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell'11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative".



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Modalità di individuazione dei docenti e di pagamento delle ore alternative all'IRC

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con nota del 07.03.2011 prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22.03.2011 prot. n. 1670 ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle ore alternative all'insegnamento della Religione Cattolica.

Le ore alternative all'IRC costituiscono un **servizio obbligatorio**, che possono essere retribuite tramite i ruoli di spesa fissa.

Ai fini della copertura delle predette ore, i Dirigenti scolastici sono tenuti a osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

- a) prioritariamente le ore di attività alternative sono da attribuire ai **docenti a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra, trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario;
- b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come **ore eccedenti** l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448 e come ribadito dall'art. 2, comma 3, dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020, l'assegnazione spetta a **coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche**, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica (nota MEF n. 7181 del 7.5.2014). Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- c) qualora non sia possibile procedere secondo le modalità di cui ai punti a) e b), i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato** prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e successivamente in via del tutto residuale con aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i Dirigenti Scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe. Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), **la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2024** (termine attività didattiche a. s. 2023/24).

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte degli Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica, vista la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e non incidono nella definizione dell'organico di istituto; pertanto, i docenti titolari di cattedra orario esterna non possono completare nella prima scuola con ore di attività alternative.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Contenuti e Programmazione

Ancora ai sensi della Circolare annuale sulle iscrizioni (nota M.I.M. prot. n. 33071 del 30.11.2022, par. 10) la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023.

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C. (allegata alla Circolare annuale sulle iscrizioni citata).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere

Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano triennale dell'Offerta Formativa), anche valutando le richieste dell'utenza, e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curriculari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e i criteri per l'individuazione del docente a cui sarà affidata l'attività.

Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali l'eventuale necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, a seconda del contesto specifico di ciascuna istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa, che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Per quanto concerne la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, si richiama il d. lgs. n. 62/2017, attuativo della legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107/2015 che prevede, tra l'altro, quanto segue:

- per il primo ciclo d'istruzione: la valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado). I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curriculari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.
- per la scuola primaria: l'impiego di un giudizio sintetico, che resta disciplinato dall'art. 2, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 62/2017, sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
- per la scuola secondaria di I grado: con riferimento anche all'esame di stato la valutazione dell'insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con una *nota* sull'interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
- per la scuola secondaria di II grado: il voto di IRC è l'unico che può essere espresso in forma discorsiva e che non fa media con le altre discipline. Il Ministero annualmente riporta poi, alcune specifiche indicazioni relative alla IRC e attività alternative alla Religione Cattolica nella Ordinanza sull'esame di stato. In particolare, nella O.M. n. 45/2023 relativa all'ultima sessione d'esame, l'art. 11, co. 2 – 3, dispone che: *"i docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle deliberazioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico. Nello specifico, i docenti di religione cattolica partecipano per i soli studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento; i docenti di attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano per i soli allievi che si sono avvalsi di tale insegnamento"*.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it – usp.ts@istruzione.it

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Organo competente al pagamento delle competenze

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 07.03.2011, chiarisce che *"poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa"*.

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- **scuola dell'infanzia (cap. 2156) p. g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola primaria (cap.2154) p. g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p. g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p. g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

Gestione contratti a SIDI

Per quanto concerne le funzioni SIDI si fa riferimento alla nota MIUR – DGCASIS - prot. n. 2178 del 04.09.2019, che aggiorna la precedente nota MIUR – DGCASIS - prot. n. 2966 del 01.09.2015 relativa alla gestione dei contratti in questione. I contratti dovranno essere inseriti al percorso Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola =>Rapporti di Lavoro/Indennità di Maternità in Cooperazione Applicativa => Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di Maternità Fuori Nomina ed Incarichi di Religione, indicando dal menu a tendina "Supplenza annuale" utilizzando i consueti codici (N23 e N25).

Il Dirigente
Valeria ANTEZZA